

ATTI

DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

LVI

(CXXX)

Omaggio a Fausto Amalberti



GENOVA MMXVI
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:
<http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:
<http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

« Atti della Società Ligure di Storia Patria » è presente nei cataloghi di centinaia di biblioteche nel mondo: http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp

« Atti della Società Ligure di Storia Patria » is present worldwide in the catalogues of hundreds of academic and research libraries:
http://www.storiapatriagenova.it/biblioteche_amiche.asp

Gli statuti tra Italia comunale e Liguria

Vito Piergiovanni

Accanto ai diritti particolari slegati dal radicamento a singole località e caratterizzati dalle esigenze di singoli gruppi sociali, l'Europa medievale conobbe una fioritura straordinaria di diritti locali, i quali sono la prosecuzione storica delle consuetudini altomedievali, che si arricchiscono di elementi e modelli espressi dalle nuove contingenze storico-politiche. Una fitta rete di testi giuridici che prolunga la sua presenza sino all'avvento delle moderne codificazioni. Nel corso del secolo XII l'autonomia politica conquistata dai comuni italiani propone nuove magistrature – consoli poi podestà, assemblee – che stabiliscono le proprie delibere in forma di legge: i *brevia* giurati dai consoli, le consuetudini scritte, le delibere assembleari formano la base del diritto scritto cittadino che prende il nome di 'statuto'. A me è capitato di definire lo statuto 'lo specchio normativo delle identità cittadine', ma prima di delineare questo percorso anche in relazione agli statuti liguri voglio tornare alla terminologia ed al suo significato storico.

Nelle fonti più antiche *statutum* assume soprattutto il valore di atto di posizione di norme giuridiche promanante dall'autorità suprema, sia civile, l'imperatore romano o il re franco, sia ecclesiastica, il papa. A partire dal secolo XII, invece, il vocabolo comincia ad essere usato per indicare 'fonti normative di grado subordinato': da un lato abbiamo la *lex*, la legge romana giustiniana integrata dalle costituzioni degli imperatori del Sacro Romano Impero, che è la manifestazione normativa di massimo grado e di portata universale, dall'altro abbiamo lo *statutum*, che è invece 'la norma sancita dagli organi costituzionali a ciò preposti dagli ordinamenti particolari, che riconoscono sopra di sé l'autorità di un *superior*, l'imperatore, e che vige solo nei limiti dell'ordinamento nel quale è stata emanata. Più in particolare *statutum* si disse il provvedimento adottato dall'assemblea del comune, la *concio civium*, su proposta del magistrato. Il riferimento normativo classico è un passo del Digesto giustiniano che afferma che *omnes populi*, cioè tutte le comunità, vivono in parte con un diritto proprio e in parte con un diritto comune. A chi si chiede come ciò sia possibile, se l'unico legislatore non

può che essere l'imperatore, il giurista risponde che è ormai consueta la deroga alle norme del diritto comune da parte del diritto proprio. Nella prima metà del XIII secolo si tende a riunire in un unico corpo di norme i diversi gruppi di disposizioni vigenti nella comunità cittadina: le *consuetudines*, che spesso già nel XII secolo erano state redatte in forma scritta e che disciplinavano prevalentemente i rapporti interpretati, i *brevia* dei magistrati e del popolo, che contenevano per lo più norme di diritto pubblico, e le deliberazioni, gli *statuta*, dell'assemblea. Il risultato di questa consolidazione fu detta *statuta*. Il termine, pertanto, assume il significato di corpo di norme che regolano l'organizzazione del comune: gli *statuta* diventano la 'legge fondamentale' della comunità cittadina.

In termini cronologici il fenomeno statutario nasce nel Medioevo e persiste per tutta l'Età moderna. Al suo interno esistono differenti tipologie e contenuti che hanno creato problemi di inquadramento e di definizione.

Per quanto attiene alla qualificazione giuridica dello statuto comunale rimane di grande efficacia la definizione elaborata da un grande giurista lombardo del Medioevo, Alberico da Rosciate, secondo il quale si tratta di *ius proprium quod quilibet sibi populus constituit, in scriptis redigendum*: in tal modo si pongono precisi punti fermi che riguardano la dimensione municipale, l'autonomia e la scrittura.

Se l'importanza di una fonte si misura dalla attenzione storiografica che essa richiama, si può con ragione affermare che questi anni hanno segnato un considerevole aumento di studi e di edizioni che hanno avuto come oggetto lo 'statuto'. Sembra però che sia lo stesso termine 'statuto' a continuare ad avere nella storia politica italiana e nel lessico istituzionale una presenza significativa e una capacità di adattamento a significati anche tra loro molto distanti.

Prendendo spunto dalla attualità e dalle idee di riforma istituzionale di tipo federale, di cui si discute in questo periodo, viene ribadito che la futura Repubblica federale è costituita da Comuni, Città Metropolitane, Regioni e Stato. Autonomia, principi organizzativi e funzionamento delle Regioni sono disciplinati dagli statuti regionali.

Ancora una volta il recupero e l'uso del termine 'statuto' che, in contesti molteplici e differenti ha accompagnato, quasi da sempre, la nostra storia istituzionale.

In questa direzione terminologica si è tornati di recente: è, infatti, ancora non lontana l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 sulla riforma delle autonomie locali che, all'articolo 2, stabilisce che «le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome», e, all'articolo 4, afferma che «I Comuni e le Province adottano il proprio statuto ... Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ...». Sembra riprendere vigore attraverso questa normativa il significato più tradizionale della parola 'statuto', intesa come legge municipale, che aveva perso senso reale dopo la cessazione del vigore delle fonti giuridiche di origine medievale: tale offuscamento è avvenuto anche in relazione ad una utilizzazione dello stesso termine nel significato di 'costituzione' o 'legge fondamentale dello stato' nel 1848.

Le comunità politico-amministrative dei nostri giorni, quindi, debbono darsi uno 'statuto', al pari di quanto ognuna di esse faceva nel lontano Medioevo. Questo, però, è solo il lato formale di un processo che, più sostanzialmente, cerca strade nuove e più adeguate per riproporre il valore dei principi dell'autonomia: di recente un volume di Paolo Grossi – che ha con molta forza sottolineato il concetto di un 'diritto senza stato' – ha indotto a tornare a riflettere su questo concetto di autonomia, che può rivelarsi ben in grado di ordinare la costituzione medievale che non è articolata in un arcipelago di sovranità ma in un tessuto di autonomie.

La legislazione locale è quella che maggiormente ha permesso nel passato di recepire istanze, anche le più particolari, emergenti all'interno delle singole comunità, e di armonizzarle in un sistema sempre perfettibile ed in movimento. Il costante contatto con le esigenze reali è forse il primo insegnamento che proviene dagli antichi statuti. Emerge il rilievo generale nel campo della scienza storica per la gran messe di informazioni utili per lo studioso di diritto, di economia, di religione, delle stratificazioni sociali, della lingua, della toponomastica civile e religiosa, dell'alimentazione, dell'architettura urbana, delle coltivazioni e tecniche agricole, delle attività industriali e artigianali e così via.

Da un altro punto di vista lo statuto si pone come testimonianza, fra le più dirette e vivaci, della storia di una collettività, cittadina o rurale, capace, attraverso i riferimenti in esso contenuti, di riportare, alla memoria dei singoli, ricordi e suggestioni legati alla tradizione personale, familiare o della comunità a cui appartengono.

È difficile, o forse impossibile allo stato attuale delle conoscenze, costruire modelli ‘totalizzanti’ che includano la varietà di esperienze che hanno caratterizzato il fenomeno comunale medievale. Esso, infatti, ha operato in molteplici assetti politico-sociali e ha proposto esperienze differenziate entro cui può essere valutato e confrontato. Comuni grandi e piccoli, signorie, monarchie: il Piemonte sabauda, la Lombardia viscontea, la Sicilia sveva ed aragonese, i territori della Chiesa, la Toscana dei grandi Comuni, la Repubblica di Genova, sono esempi di un continuo processo di confronto e spesso di conflitto tra le tendenze omogenizzanti delle autorità centrali, siano esse re, signori o Comuni dominanti, e le strenue e non di rado vittoriose resistenze degli enti periferici.

Nell'ambito di un sistema giuridico che armonizza universale e particolare, emergono le peculiarità che contraddistinguono lo statuto: è diritto proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di un *populus*, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del Comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza.

L'autonomia comunale e la sua formalizzazione normativa assume presto dimensioni quantitative sempre più estese, esprimendo spesso timori e chiusure di gruppi di potere che, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autoregolamentazione. È certo lecito che organizzazioni politiche e territoriali minori, come *villae* e *castra*, si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità, ed anche all'interno della città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*: ai limiti soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, si aggiunge, ed è certo il più importante in concreto, l'obbligo di non andar contro le norme cittadine.

Dal quadro fin qui tracciato sono emersi una serie di elementi caratterizzanti il fenomeno statutario: il contesto politico comunale in cui esso nasce ed opera; la sua diffusione all'interno della stessa città a regolamentare espressioni associative più limitate, come, ad esempio, corporazioni, famiglie, confraternite; lo sviluppo del modello statutario sul territorio, in organismi spesso di piccole dimensioni. I meccanismi di revisione periodica, attraverso commissioni di *statutarii*, completano un quadro operativo che rimane sostanzialmente invariato, come procedimento tecnico, nei periodi successivi.

Diverso è il discorso da fare sui contenuti, la cui variabilità diventa quasi proverbiale, ma è la parte relativa all'organizzazione politica quella più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti di potere e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano con molta misura le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti.

Questo sistema di produzione normativa, con periodiche verifiche e revisioni, sopravvive sostanzialmente anche nell'Età moderna. Gli statuti superstiti sono alcune migliaia, molto diseguali fra loro, comprendendo brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini fra il XII ed il XVIII secolo.

Qualche considerazione va ancora fatta relativamente alla evoluzione della normativa statutaria con l'avvento delle signorie prima e degli stati regionali successivamente. La storiografia giuridica e politica ha prestato, in questi ultimi anni, una notevole attenzione alle istituzioni, e quindi anche alla normativa, degli stati italiani dei secoli XV e XVI. Inseriti nella più vasta problematica della formazione degli Stati moderni, gli assetti istituzionali italiani, a cavallo tra il XV ed il XVI, hanno offerto agli storici vasta materia di discussione, basata sulla ricerca di elementi politici e giuridici che abbiano contribuito alla creazione di organismi statuali tendenzialmente assoluti. Sembra fenomeno comune, negli stati regionali, un ridimensionamento dell'importanza degli statuti cittadini, quando si afferma la nuova legge del principe e lo statuto stesso viene disciplinato entro i nuovi ordinamenti. Se c'è stato certamente un ridimensionamento dello statuto, soprattutto nella sua valenza politica, la nascita dello stato regionale non ne ha sancito il tramonto o la fine. Da una parte i Principi non sempre hanno avuto la forza o la capacità di addivenire a legislazioni organiche o esaustive; dall'altra lo statuto riesce a sopravvivere ponendosi come testimonianza della tradizione giuridica della comunità, soprattutto nelle materie relative ai rapporti intersogettivi di diritto familiare, successorio e nei contratti agrari.

Certo il rilievo storico del fenomeno statutario, la corretta collocazione all'interno dell'esperienza giuridica, medievale prima e moderna poi, è ancora oggetto di valutazioni differenti, ma al di là della capacità di evocazione e di suggestione, tematicamente molto estesa, che si trasmette da questi testi, per chi ad essi si accosti per studiarli, rimangono ineludibili, stori-

camente e concettualmente, alcuni contenuti che, a mio parere, qualificano particolarmente tale fonte.

In primo luogo per la comprensione degli statuti è preliminare la consapevolezza, da parte dello storico utente, che si tratta di testi giuridici, posti in essere da soggetti forniti di potestà legislativa a vari livelli di validità: nel Medioevo e nell'Età moderna essi esemplificano l'utilizzazione dello strumento normativo per il perseguimento e il conseguimento di fini politici economici e sociali. Tra questi spiccano, oltre alla necessità di formalizzare le posizioni di autogoverno acquisite dalle comunità nei confronti soprattutto dell'Impero, della Chiesa e della feudalità, anche l'opportunità di organizzare il territorio e sancire legislativamente gli equilibri interni tra fazioni e gruppi di potere, ed infine la volontà di tramandare la memoria delle tradizioni consuetudinarie locali. È certo possibile, anzi opportuno e auspicabile, ricostruire aspetti dell'economia e dell'articolazione sociale anche attraverso gli statuti, purché non si dimentichi che questi testi, come tutte le fonti giuridiche medievali, hanno un valore in sé, ma ne hanno uno, storiograficamente certo più pregnante, di tipo relazionale, in stretta connessione cioè con il complesso della tradizione giuridica a cui si rapportano. In questo periodo si muovono di città in città, assumendo posizioni istituzionalmente rilevanti, soggetti come podestà, giudici, notai, giuristi che mettono a disposizione di diverse comunità un tradizionale patrimonio di concetti tecnici e di terminologia uniforme. Si regolamentano allo stesso modo, rifacendosi ad una comune tradizione, situazioni simili in campo pubblico e privato; tutte le soluzioni delle controversie, nei processi e nelle procedure arbitrali, rispondono alle stesse regole ed agli stessi criteri ed hanno conseguentemente sentenze omogenee: sottovalutare la circolazione, soprattutto attraverso i notai, delle forme giuridiche e non considerare la ritualità e le ricorrenze soprattutto in campo processuale, non ritenerle, cioè, un elemento importante nella ricostruzione storiografica, equivale a rinunciare a priori ad un segmento di conoscenza storica.

Gli statuti devono, quindi, essere letti sia come testimonianze di convergenza e di adeguamento ad una esperienza giuridica generale, sia come espressione formale delle peculiarità di ogni singola comunità. Tale duplicità di modo di essere, cioè parte di un più complesso mondo spirituale e concettuale e specchio delle tradizioni locali, è la chiave di comprensione di questi testi. Nella frantumazione politica del mondo comunale permangono gradi di evoluzione legislativa differenti, in relazione all'importanza delle

singole città. Un esame della consistenza e della complessità dei testi normativi mostra una grande varietà, corrispondente alle molteplici e differenziate esigenze di comunità spesso operanti in situazioni politiche ed economiche lontane e diverse. A livello storiografico e di sistemazione scientifica sono emerse serie perplessità sul valore assoluto di questi testi: vi è chi ne sottolinea le caratteristiche e specificità individuali e chi, invece, tende a svalutare l'esperienza statutaria per il modesto contenuto giuridico.

Dal mio punto di vista di studioso di diritto statutario mi sembra, peraltro, irrinunciabile una valutazione storiograficamente positiva della ricchezza tematica e della funzione socio-politica espletata da questi testi. Non è tanto questione di forma lessicale da utilizzare, ma piuttosto di valutazione delle peculiarità giuridiche. Il legislatore statutario opera in un ambito limitato sul piano soggettivo e territoriale ed è conscio, in ogni caso, di ottenere l'eventuale copertura da parte del diritto comune.

La ricchezza tematica dei testi statuari emerge, per la Liguria, dal prezioso *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, che Rodolfo Savelli ha pubblicato nel 2003 e che inizia dai primi *brevia* di Genova del XII secolo proseguendo sino alla fine del Settecento. Sono antiche le norme genovesi ma occorre constatare che quello di Savona del XIII secolo è il più antico statuto ligure a noi pervenuto.

Per tornare per un momento sulla terminologia può essere interessante la verifica che a Genova non compare quasi mai il termine *statutum* ma piuttosto *capitula* e *regulae*, mostrando originale diversità di piani per i sistemi normativi. Dal XIII secolo in avanti in Liguria si assiste ad una diffusa e capillare produzione di statuti, al punto che progressivamente si delinea un ordinamento e i *capitula* genovesi ne costituiscono il tessuto connettivo; tengono insieme un sistema e si affiancano ai diversi statuti locali, oltre al mondo del diritto romano e canonico. Rimangono diversità che non consentono che si possa parlare di un'area statutaria ligure.

Per la Liguria Girolamo Rossi ritiene che il problema delle caratteristiche comuni sia dovuto anche a notai ed avvocati di comune linguaggio e cultura di diritto romano e canonico. E il diritto romano aveva caratterizzato precocemente la cultura e l'esperienza ligure. Sembrano poi importanti due osservazioni. La prima è che per gli statuti liguri un diffuso processo imitativo si intreccia di necessità con il tema delle politiche di controllo in linea di principio costante e puntuale. Risalta ancora il richiamo ad una fonte quella delle convenzioni, che rappresentano un tema strettamente

connesso al fenomeno statutario, trasformandolo quasi in un sistema di patti. Si tratta di documenti politico-diplomatici che si registrano non solo nei *libri iurium* ma anche nei *brevia* e poi negli statuti per rilevarne l'importanza e per disciplinare due filoni centrali, il fisco (carico delle imposte locali) e la giustizia. La conclusione è che l'esperienza statutaria in Liguria ebbe senz'altro connotati simili: questi dipendono, in primo luogo, dall'ovvia appartenenza ad un'aria di diritto comune, e, in secondo luogo, dal primato dei *capitula* genovesi e dalle contestuali politiche di controllo territoriale svolte dalla capitale (almeno a livello di formazione del diritto); politiche, peraltro, che si svilupparono in perenne confronto con le aspirazioni autonomistiche delle comunità.

Un esempio abbastanza tipico di quanto detto in precedenza è costituito dai più antichi statuti del Ponente ligure del XIII secolo, che costituiscono un complesso documentario molto diversificato, a testimonianza di un fenomeno variamente articolato. Proprio a partire da questo periodo Genova impone il suo controllo sul territorio regionale, ma le comunità liguri mostrano solo tardi, nei secoli dell'Età moderna, le conseguenze e i riflessi diretti del controllo politico sulla normativa locale e dell'influenza della legislazione della città dominante. Anche il modello di organizzazione del materiale normativo, che essa adotta, non trova eco nelle altre città. Non si tratta solo di un problema di sistematica giuridica, ma di fondare più nobilmente la propria autonomia attraverso un prestigioso collegamento con la tradizione giuridica romana, di recente rivitalizzata dall'insegnamento bolognese. Se l'esperienza più antica del Ponente ligure può essere in qualche misura generalizzata, si può sostenere che, sempre dal punto di vista dei contenuti, le tipologie socio-economiche delle comunità, ad esempio i rapporti giuridici emergenti dal tessuto rurale, sembrano prevalere sul dato politico di testi autoprodotti o concessi da una autorità superiore. Anche nel caso di statuti 'dati' la legislazione locale è il baluardo dell'autonomia: essa utilizza lo strumento della norma e trasmette, soprattutto attraverso l'opera dei giuristi, siano essi statutari, giudici, avvocati o notai, un patrimonio e una cultura giuspolitica che le comunità intendono preservare e tramandare. La tradizione manoscritta e a stampa, testimonia la ricchezza del mondo degli statuti, espressioni normative molteplici e differenziate nello spazio, a regolamentare piccole comunità contadine o grandi aggregati cittadini, e soggettivamente composite, in grado cioè di ordinare la vita di litigiosi gruppi parentali o di ricche organizzazioni artigiane, di enti ospedalieri o di Monti di pietà. Nei testi a noi pervenuti le differenze tra comunità grandi e

piccole, o tra le associazioni professionali, più o meno ricche, appaiono evidenti anche nelle forme della conservazione esterna dei testi, nelle legature più o meno preziose, nelle numerose miniature. Vengono immediatamente in mente, per associazione, le grandi piazze dei centri storici medievali sopravvissuti, o l'architettura delle spaziose e monumentali chiese cattedrali, le une e le altre pensate anche per lo svolgimento di funzioni civili, nelle quali la popolazione si riuniva per svolgere, nelle forme legali, gli adempimenti richiesti dagli istituti della vita organizzata e per celebrare, fra l'altro, anche il rito della discussione e della approvazione collettiva dello statuto; ancora sovengono le documentazioni letterarie e artistiche, ad esempio le raffigurazioni della grande pittura medievale, a testimoniare forme di partecipazione collettiva ai diversi momenti della vita associata: la città-stato, la corporazione, la confraternita, il gruppo familiare, l'ospedale, il monte di pietà, ognuno con una sua organizzazione, con un ordinamento trasfuso e formalizzato in uno 'statuto'. Un particolarismo estremo al fondo del quale, però, rimane un tessuto comune, un contesto giuridico e spirituale unitario: si tratta della testimonianza di una civiltà giuridica estremamente rigorosa e raffinata, alla quale siamo debitori di buona parte dei principi che ancor oggi regolano la nostra convivenza civile.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Rinvio ad alcuni miei studi di argomento statutario ora ripubblicati in V. PIERGIOVANNI, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., LII/I (2012): *I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII Centenario della battaglia della Meloria*, Genova, 24-27 ottobre 1984 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/II, 1984), pp. 427-449 (ID., *Norme*, pp. 123-140); *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 9-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II, 1989), pp. 79-98 (ID., *Norme*, pp. 193-208); *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, a cura di S. BULGARELLI, Roma 1995, pp. 13-19 (ID., *Norme*, pp. 317-327); *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III - Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), pp. IX-XXXIV (ID., *Norme*, pp. 291-316); *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Atti del Convegno, Albenga 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXV), pp. 25-37

(ID., *Norme*, pp. 209-223); *Sui più antichi statuti del Ponente ligure*, in *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova 1997, pp. 981-984 (ID., *Norme*, pp. 359-363).

Per gli statuti liguri si veda G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, in «Atti della Società ligure di Storia Patria», XIV (1878); R. SAVELLI, *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova 2003 (Fonti per la storia della Liguria, XIX). Per la Liguria occidentale è utile G. MOLLE, *Oneglia nella sua storia*, I, Milano 1972.

Per trattazioni generali sul fenomeno statutario si rinvia a E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimo sesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 1/2, Milano 1925; F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1965; M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969; A. I. PINI, *Dal Comune città-stato al Comune ente amministrativo*, in *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia* (Storia d'Italia diretta da G. Galasso, IV), Torino 1981, p. 506 e sgg.; M. G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna, 1989, pp. 7-45; M. ASCHERI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991 e in *Appunti di storia del diritto nel Medioevo*, Torino 2006; U. SANTARELLI, *Lo statuto "redivivo"*, in «Archivio storico italiano», CLII (1993), pp. 519-526; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995. Sul complesso rapporto tra scienza e legislazione si rimanda a un recente volume sull'esperienza giuridica medievale che si raccomanda, oltre che per l'originale modello costruttivo, anche per alcuni preziosi consigli, in esso reperibili, primo fra tutti l'invito a un maggior rigore concettuale, e a rifuggire dall'uso semplicistico di termini quali 'Stato' o 'sovranità', che non sempre si attagliano ai molteplici e variegati panorami, offerti dall'orizzonte politico e culturale dell'Età di mezzo. Si tratta del già citato volume di P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1995. Per la terminologia si veda F. BAMBI, *I nomi delle 'leggi fondamentali'*, in «Studi di lessicografia italiana», XI (1991), pp. 153-224, in particolare p. 192 e sgg.

Sommari e parole significative - Abstracts and key words

Laura Balletto

Gregorius vel Georgius? *Quale il vero nome del notaio G. Panizario che rogò a Chio nel primo Quattrocento?*, pp. 9-29

In due rogiti del notaio Giovanni Balbi, redatti a Chio nel 1404 e 1413, sono citati due atti ivi rogati il 24 maggio e il 15 ottobre 1404 dal notaio Giorgio Panizario. Ciò ha indotto l'A. ad avviare una ricerca con cui ha dimostrato che il nome del notaio *G. Panizarius* (così egli si nomina in uno degli atti redatti a Chio nel 1403-1405) non è Gregorio, come si è erroneamente ritenuto, ma Giorgio. L'A. ha anche identificato, in base alla scrittura, e pubblicato un breve atto inedito di Giorgio Panizario, che ha appurato essere uno dei figli del cancelliere genovese Giuliano Panizario.

Parole significative: Chio, Notaio, Gregorio Panizario, Giorgio Panizario.

Gregorius vel Georgius? *What's the real Name of G. Panizario, Notary in Chios in the early 15th Century?*, pp. 9-29

The notary Giovanni Balbi draws up many acts in Chios: two of them are interesting for this paper. In these documents (1404 and 1413) he cites two acts (Chios, May 24 and October 15, 1404) signed by the notary Giorgio Panizario. According to this source, the A. disagrees with the previous opinion and can prove that the real name of *G. Panizarius* (as he names himself in an act of his, drawn up in Chios from 1403 to 1405) is Giorgio, not Gregorio. Moreover she verifies that the Genoese chancellor Giuliano Panizario is his father. At last the A. gives a first edition of an act of Giorgio Panizario's still unknown.

Key words: Chios, Notary, Gregorio Panizario, Giorgio Panizario.

Marta Calleri

Un registro fidelitatum all'arcivescovo di Genova Ottone di inizio Duecento, pp. 31-62

L'articolo è incentrato sullo studio di un piccolo registro, già pubblicato nel 1862 da Luigi Tommaso Belgrano in appendice al primo Registro della Curia genovese e del quale si fornisce una nuova edizione critica, contenente dodici giuramenti di fedeltà prestati dai *famuli* del territorio di Molassana all'arcivescovo di Genova Ottone negli anni 1204-1218. L'analisi diplomatica condotta sulla particolare tradizione degli atti e sulla struttura degli stessi ha consentito di comprenderne i tempi e i modi di realizzazione e, soprattutto, ha portato a nuove considerazioni sulla sua committenza, non la Curia arcivescovile genovese ma i consoli di giustizia del Comune, ribaltando così totalmente il significato di questa operazione.

Parole significative: Diplomatica, *fidelitates*, Genova, Comune, Ottone arcivescovo, XIII secolo.

A registrum fidelitatum to archbishop Otto (Genoa 1204-1218), pp. 31-62

This paper aims to re-edit a short *registrum*, once edited by Luigi Tommaso Belgrano in 1862 as an appendix of the first *Registro della Curia* of Genoa, including twelve *fidelitates* sworn by *famuli* of the district of Molassana to archbishop Otto between 1204 and 1218—on strict request of the Commune, not of the Genoese Curia as was once thought

Key words: Textual Studies, *fidelitates*, Genoa, Commune, archbishop Otto, XIIIth Century.

Davide Debernardi

Theophil. Ad Autolyc. II 37,7: Archil. fr. 126 W., pp. 63-69

Proposte di emendamento al frammento in questione.

Parole significative: Filologia classica, letteratura greca antica, poesia trocaica, Archiloco, s. Teofilo d'Antiochia, II secolo d.C.

Theophil. Ad Autolyc. II 37,7: Archil. fr. 126 W., pp. 63-69

Tentative emendations to the fragment in subject.

Key words: Classical Scholarship, Ancient Greek Literature, Trochaic Poetry, Archilochus, Saint Theophilus of Antioch, IInd Century AD.

Giuseppe Felloni

Genova e il capitalismo finanziario dalle origini all'apogeo (secc. X-XVIII), pp. 71-90

Durante il medioevo e l'età moderna la fama di Genova fu dovuta principalmente alla potenza finanziaria dei suoi ceti dirigenti. L'accumulazione primitiva del loro capitale ha la sua origine nel commercio tra l'entroterra e i mercati oltremarini. L'attività mercantile fu sostenuta dallo Stato con un tipo originale di debito pubblico, dal quale derivò la Casa di San Giorgio. Nel sec. XVI il capitale accumulato cominciò ad essere investito in operazioni internazionali di alta finanza. La prima manifestazione fu rappresentata dalle fiere di cambio (1535-1618). Essa fu seguita da una fase di investimenti nei debiti pubblici italiani e, dalla metà del sec. XVIII in poi, da investimenti in tutta Europa secondo una nuova formula originale di credito. Alla fine del secolo, la politica finanziaria dei governi rivoluzionari francesi colpì pesantemente anche gli investimenti genovesi.

Parole significative: Genova, capitalismo, storia finanziaria.

Genoa and its Financial Capitalism from the Origin to the Apogee (Xth to XVIIIth Centuries), pp. 71-90

During the Middle Ages as well as in modern times, the fame of Genoa was mainly due to the financial power of its ruling classes. The first accumulation of their capital has its origin in the trade between the inland and the markets overseas. The merchant activity was sustained by the State with an original form of public debt, from which the Casa di San

Giorgio derived. In the sixteenth century the capital accumulated began to be invested in International high finance through the exchange's fairs (1535-1618). This first spurt was followed by a phase of investments in Italian public debts and, since the middle of the eighteenth century on, by broad investments all over Europe according to a new original formula of credit. At the end of the century, the financial policy of French revolutionary governments stroke heavily genoese investments cutting them down.

Key words: Genoa, Capitalism, Financial History.

Stefano Gardini

«*Dispersi nelle mani di privati individui*»: *primi spunti su Carlo Cuneo e il collezionismo documentario nella Genova della Restaurazione*, pp. 91-118

Il saggio propone una riflessione sul fenomeno della dispersione documentaria dagli archivi pubblici in età napoleonica, in relazione al fenomeno del collezionismo privato, attraverso l'illustrazione del caso della collezione di documenti e manoscritti di Carlo Cuneo, ispettore sopra gli Archivi di Genova dal 1817 al 1843.

Parole significative: Archivi, documenti archivistici, collezionismo privato, Archivio di Stato di Genova, Biblioteca civica Berio di Genova, secolo XIX.

«*Dispersi nelle mani di privati individui*»: *Early Suggestions on Carlo Cuneo and Documentary Collecting in Genoa during the Restaurazione*, pp. 91-118

The paper proposes a consideration on the documentary leakage phenomenon from public archives in the Napoleonic era, related to the private collecting phenomenon, through the collection of documents and manuscripts of Carlo Cuneo, Inspector on the Archives of Genoa from 1817 to 1843.

Key words: Archives; Archival Records; Private Collecting; Genoa State Archives; "Berio" City Library of Genoa; XIXth Century.

Paola Guglielmotti

Un recupero tardivo: Nicolò Russo, Su le origini e la costituzione della "Potestatia Varaginis Cellarum et Arbisolae" (1908), pp. 119-134

Il lavoro è dedicato a un'analitica presentazione e una valorizzazione del libro di Nicolò Russo, della cui biografia anche scientifica quasi nulla è accertabile. Russo considera l'evoluzione di un territorio situato tra Genova e Savona dall'assoggettamento "feudale" a un regime di maggior autonomia, una volta sotto governo genovese, delle tre comunità che lo popolano. In questa dinamica emerge la famiglia genovese dei Malocelli, che tra fine secolo XII e il XIII svolge un importante ruolo proprietario e politico in quella che diventerà nel Trecento la podesteria di Albisola, Celle e Varazze. Il testo propone un recupero di questa vicenda familiare rispetto a studi recentissimi dedicati alla storia di Genova.

Parole significative: Territorio, aristocrazia, circoscrizioni, storiografia, erudizione, Genova, Savona.

A late Regained Book: Nicolò Russo, Su le origini e la costituzione della “Potestatia Varaginis Cellarum et Arbisolae” (1908), pp. 119-134

The paper aims to evaluate and discuss analytically the book written by Nicolò Russo, an author whose life and scientific activities remain obscure. Russo considers the evolution of the territory between Genoa and Savona from the “feudal” subjection to a more autonomous regime (under Genoese government) of the three communities which inhabited the area. Against this backdrop, we can observe the Malocelli, a Genoese family which at the end of the XIIth and during the XIIIth century held an important role, both as landowners and political figures, in what would eventually become the *podesteria* of Albisola, Celle and Varazze (XIVth century). This study provides a reappraisal of the history of this family by considering also recent studies on Genoa.

Key words: Territory, Aristocracy, Districts, Historiography, Erudition, Genoa, Savona.

Sandra Macchiavello

Arcidiocesi di Genova, capitolo cattedrale e imposizioni ecclesiastiche: l'edizione di due registri contabili della seconda metà del secolo XIV, pp. 135-194

Nell'Archivio del capitolo della cattedrale di Genova sono conservati due registri di natura contabile del 1360 e del 1365, quasi interamente inesplorati e nell'insieme noti per tramandare una mera elencazione di chiese. In realtà ciascun registro trasmette due rendiconti relativi a contribuzioni, diverse per natura e destinazione, cui erano tenuti gli enti religiosi della diocesi di Genova. Si tratta di tributi imposti per le legazioni dei cardinali Egidio d'Albornoz (1360) e Andruino de la Roche (1365) e altri gravami legati a materiali spese di legazia per nunzi e cursori. I registri, che si prestano a diversificato sfruttamento, sono stati analizzati sotto il profilo archeologico e diplomatico ed editati in forma tabellare.

Parole significative: diocesi di Genova, capitolo, cattedrale, imposizioni ecclesiastiche, registri contabili, codicologia.

Archdiocese of Genoa, cathedral Chapter, ecclesiastical Taxations: Edition of two account Books of the second half XIVth Century, pp. 135-194

In the Archives of the chapter of the Cathedral of Genoa two accounting records are kept dating back 1360 and 1365, almost entirely unexplored and altogether known for handing down a mere list of churches. Each accounting book, actually, transmits two make-accounts relating to amounts, different in nature and purpose, due by the religious institutions of the diocese of Genoa. These are taxes imposed by the legations of the cardinals Egidio of Albornoz (1360) and Andruino de la Roche (1365) and other charges (taxes, burdens) related to the legation expenses for nuncios and messengers. The registers, which are suitable for diverse use, are analyzed in an archaeological and diplomatic way and edited in tabular form.

Key words: Archdiocese of Genoa, Chapter of the Cathedral, Account Book, Book-keeping, Codicology.

Paola Massa

Tra commerci e confini, pp. 195-204

Mercanti e uomini d'affari europei si sono spostati nei secoli in spazi sempre più ampi, sfidando le difficoltà di confini e frontiere. Scambi non solo di merci, ma di conoscenze e di cultura li hanno caratterizzati e hanno arricchito l'Europa, ampliandone per lungo tempo i limiti geografici formali. I nuovi assetti politici europei e mondiali devono necessariamente rifarsi a questa eredità, adeguandola ai nuovi contesti politici e sociali.

Parole significative: Europa, frontiere, commerci.

Encounters and Exchange: Moving beyond Borders, pp. 195-204

Europeans have constantly been moving across national and regional barriers to exchange goods, negotiate agreements and share knowledge. They have sometimes clashed, sometimes coexisted, sometimes co-operated, but always exerted an influence on each other. Even in times of border closure or exclusion, encounters have never really ceased. Long-distance trade between commercial partners of different origins has always created opportunities of encounter, becoming Europe a transcultural space. Trade leads to profit, networks and interdependence, which can reduce armed conflicts and develops well in times of peace but often stalls in times of ideological conflicts and war.

Key words: Europe, Borders, Exchanges.

Giovanna Petti Balbi

«*Pochi ... interissimi, onoratissimi e mercatanti*»: *gli Alberti a Genova tra Tre e Quattrocento*, pp. 205-248

Il contributo illustra i rapporti di natura commerciale e finanziaria instaurati a Genova e sulle principali piazze europee da vari esponenti di "casa Alberti" con cospicui ecclesiastici o mercanti-banchieri genovesi accreditati presso la curia pontificia durante il grande scisma. La presenza degli Alberti a Genova rimane saltuaria, salvo la breve parentesi di Lorenzo di Benedetto e il radicamento di Bartolomeo di Piero, che inizia il ramo genovese della famiglia.

Parole significative: Commercio internazionale, relazioni mercantili, storia di famiglie, Grande Scisma, Firenze, Genova.

«*Pochi ... interissimi, onoratissimi e mercatanti*»: *the Alberti in Genoa between XIVth and XVth Century*, pp. 205-248

This paper concerns the relationships entertained in Genoa and in the European principal market towns by several members of "Alberti house" with large Genoese prelates or merchant-bankers accredited to the Holy See during the Great Schisme. The Alberti's presence in Genoa remains occasional, except for a brief stay of Lorenzo di Benedetto and the rootedness of Bartolomeo di Piero, from which originates a Genoese branch of a family.

Key words: International Trade, Merchant Relations, Family History, Great Schisme, Florence, Genoa.

Vito Piergiovanni

Gli statuti tra Italia comunale e Liguria, pp. 249-258

Nel Medioevo in Liguria gli 'statuti' conservano le caratteristiche politiche e sociali delle comunità cittadine e rurali: hanno la stessa denominazione le norme delle loro interne organizzazioni come corporazioni di mestiere, famiglie e ospedali. In tal modo esse possono preservare la propria tradizione culturale in connessione con un più vasto contesto giuridico e spirituale.

Parole significative: Statuto, Medioevo, Liguria.

The Laws of the Cities in Medieval Italy: the Model of Liguria, pp. 249-258

In the Middle Ages in Liguria the legislation named 'statuta' contains the social and political characteristics of the townish and rural communities: the same nominations have the laws of their internal organisations like guilds, families, hospitals. In this way they can preserve their cultural tradition in connection with a wider juridical and spiritual context.

Key words: Statute, Middle Ages, Liguria.

Valeria Polonio

Un santo e due arcivescovi della Genova medievale. Cognomi immaginari e conservatorismo storiografico, pp. 259-278

La consultazione di numerose fonti inedite ed editate ha permesso di accertare l'errata attribuzione di cognomi illustri – e quindi gli inesistenti legami con i relativi potenti casati – a un Santo e a uno, e molto probabilmente a due, arcivescovi, tutti attivi a Genova nel XII e nel XIII secolo. L'errore, solidamente affermato nel corso dell'Ottocento, è stato acriticamente recepito anche nella storiografia specialistica con esiti di discreto peso politico. L'abbaglio riguarda sant'Ugo, la cui appartenenza al casato alessandrino Canefri è frutto di un clamoroso falso settecentesco e il cui profilo biografico entro l'Ordine ospedaliero giovanita va probabilmente rivisto. Tocca Ottone, quarto arcivescovo genovese attivissimo dal 1203-1239, abusivamente arruolato entro la famiglia Ghilini, di nuovo alessandrino, da uno scrittore di quel cognome desideroso di illustrare il proprio casato. E con grande verosimiglianza riguarda un altro Ugo, secondo arcivescovo della sede genovese coinvolto nelle grandi vicende locali tra il 1163 e il 1188; a lui è attribuito il cognome Della Volta sempre per desiderio di collegamento con un uomo rinomato e probabilmente in base alla lettura forzatamente estensiva di una iscrizione tuttora esistente.

Parole significative: Genova, falsi genealogici, storiografia acritica.

A Saint and two Archbishops in Medieval Genoa: Faked Surnames and Historiographical Persistence, pp. 259-278

Many unpublished and published sources permitted to verify the wrong attribution of distinguished family names—and consequently the false relationships with powerful houses—to a Saint and to one, and most probably two, archbishops, all of them active in Genoa during the XIIth and XIIIth centuries. The error, consolidated in the XIXth century, has been accepted

even in specialised historiography, with consequences of some political weight. The mistake concerns St. Ugo, whose descent from an important family from Alessandria is the result of an egregious eighteenth-century fake and whose biography in the Order of the Knights Hospitallers of St. John should be reconsidered. The mistake also touches Ottone, fourth archbishop of Genoa, active from 1203 to 1239, who was abusively “recruited” in the Ghilini family (also from Alessandria) by a writer belonging to the same family, in attempt to dignify his own house. Very probably the mistake also relates to another Ugo, the second archbishop of Genoa, involved in the important local historic events occurred from 1163 to 1188; to this man is ascribed the name Della Volta, again in order to create a family relationship with an important public figure; the attribution could be suggested by a forced extended reading of an inscription which is still visible now.

Key words: Genoa, Genealogical Fakes, Uncritical Historiography.

Dino Puncuh

I cartolari notarili genovesi: un patrimonio culturale eccezionale, pp. 279-308

L'autore, già docente dell'Università di Genova e per un cinquantennio ai vertici della Società Ligure di Storia Patria, illustra sinteticamente la consistenza del fondo notarile conservato nell'Archivio di Stato di Genova – fonte primaria per la storia della società non solo genovese, ma anche italiana ed europea, in particolare per l'età medievale – ricordando le figure di grandi maestri, colleghi ed allievi, attraverso le loro indagini sul notariato e sulla diplomazia comunale, e cogliendo lo spunto per una riflessione sul proprio percorso di studioso e sull'apertura a nuovi orizzonti di ricerca.

Parole significative: Notai genovesi, Medioevo, Liguria, paleografia e diplomatica.

The Medieval Protocols of Genoa: an extraordinary Heritage, pp. 279-308

The Author, former Professor at University of Genoa and President of the Società Ligure di Storia Patria for more than fifty years, delineates a dry fresco of the Genoese Notarial Archive through memories of his Maestri, colleagues and students, and profiles new research boundaries for the Medieval History and Diplomatic studies.

Key words: Genoese Notaries, Middle Ages, Liguria, Paleography and Scholarship.

Antonella Rovere

Manuele Locus de Sexto: un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità, pp. 309-327

Gli esiti dell'attività di Manuele *Locus de Sexto* sono indagati attraverso l'analisi dei frammenti di tre cartolari che tramandano la sua presenza presso i comuni di Porto Maurizio (5 maggio 1252 al 29 settembre 1253) e di Genova (11 febbraio - 30 agosto 1259; 13 febbraio - 8 marzo 1265); più difficile risulta definire il ruolo ricoperto a Tiro (19 giugno - 14 luglio 1265) dove redige documenti per Lanfranco *de Carmadino*, ambasciatore del comune di Genova, e coloro che lo avevano accompagnato o che già si trovavano lungo le coste del Libano. Agli

impegni pubblici il notaio affianca sempre una, sia pur modesta, attività al servizio dei privati. Particolare interesse rivestono tra le tipologie documentarie che ricorrono con maggior frequenza le sentenze del podestà o del suo giudice a Porto Maurizio, che ricalcano i modelli genovesi del secolo XII, e gli inventari redatti nei due comuni con leggere differenze testuali che potrebbero riflettere una diversa situazione normativa.

Parole significative: Genova, Porto Maurizio, Tiro, medioevo, notariato, documentazione.

Manuele Locus de Sexto: a Notary of the XIIIth Century between Skillness, Diversification and Mobility, pp. 309-327

The paper aims to analyze the notarial work of Manuele *Locus de Sexto* through three fragments of his cartularies, completed in Porto Maurizio (from May 5, 1252 to September 29, 1253) and Genoa (from February 11 to August 30, 1259; from February 13 to March 8, 1265). It is more difficult to define his role in Tyre (from June 19 to July 14, 1265), where he registered documents for Lanfranco *de Carmadino*, Ambassador of the Genoese *Comune*, and for those who accompanied him or already lived along the coast of Lebanon. Indeed, Manuele always mixes public commitments to private activities. Among his most recurrent records, are noteworthy the Sentences released by the *Potestas* of Porto Maurizio, modeled on the Genoese ones back to XIIth century, and the Inventories, written in both places and, for this reason, possibly hinting at a normative difference.

Key words: Genoa, Porto Maurizio, Tyre, Middle Ages, Notarial and Archival Files.

Valentina Ruzzin

«*Tante cose se dicono che pareno incredebele*». *Lettera sulla scoperta dell'America*, pp. 329-343

L'articolo presenta un resoconto sincrono, recentemente scoperto all'Archivio di Stato di Genova, relativo alla lettera inviata da Cristoforo Colombo ai Reali di Spagna per informarli della riuscita del viaggio. La fonte si profila dunque come la più antica e attendibile forma di testimonianza direttamente riconducibile a questa perduta comunicazione dell'Ammiraglio.

Parole significative: Scoperta dell'America, Cristoforo Colombo, pubblicità dei viaggi di Colombo, 1492-1493.

«*Tante cose se dicono che pareno incredebele*». *Letter on the Discovery of America*, pp. 329-343

The paper shows a synchronous report, newly discovered at Archivio di Stato di Genova, over the letter written by Christopher Columbus and sent to the Crown of Spain to inform them of his successful journey. The report is likely to be the most ancient and trustworthy evidence of the lost letter composed by the Admiral.

Key words: Discovery of America, Christopher Columbus, Publicity of Columbus' Voyages, 1492-1493.

Rodolfo Savelli

Ginevra e il mercato del libro giuridico tra '500 e '600. Note di lettura e spunti di riflessione, pp. 345-390

L'articolo analizza caratteristiche e ruolo dell'editoria giuridica ginevrina tra la metà del Cinquecento e la fine del Seicento. Lo studio è stato fatto avendo presente alcune tendenze del mercato internazionale del libro (fiere di Francoforte e Lipsia) e i cambiamenti di interessi culturali avvenuti nel periodo.

Parole significative: Ginevra, Mercato del libro, libro giuridico.

Geneva and the Law Book Market between the XVIth and XVIIth Centuries, pp. 345-390

This article analyzes the characteristics and role of the publishing of law books in Geneva between the mid-sixteenth century and the end of the seventeenth century. The study was carried out while bearing in mind some of the trends in the international book market (fairs in Frankfurt and Leipzig) and the changes in cultural interests occurring in the period considered.

Key words: Geneva, Book Market, Law Book.

INDICE

<i>Laura Balletto, Gregorius vel Georgius? Quale il vero nome del notaio G. Panizario che rogò a Chio nel primo Quattrocento?</i>	pag.	9
<i>Marta Calleri, Un registro fidelitatum all'arcivescovo di Genova Ottone di inizio Duecento</i>	»	31
<i>Davide Debernardi, Theophil. Ad Autolyc. II 37,7: Archil. fr. 126 W.</i>	»	63
<i>Giuseppe Felloni, Genova e il capitalismo finanziario dalle origini all'apogeo (secc. X-XVIII)</i>	»	71
<i>Stefano Gardini, « Dispersi nelle mani di privati individui »: primi spunti su Carlo Cuneo e il collezionismo documentario nella Genova della Restaurazione</i>	»	91
<i>Paola Guglielmotti, Un recupero tardivo: Nicolò Russo, Su le origini e la costituzione della "Potestatia Varaginis Cellarum et Arbisolae" (1908)</i>	»	119
<i>Sandra Macchiavello, Arcidiocesi di Genova, capitolo cattedrale e imposizioni ecclesiastiche: l'edizione di due registri contabili della seconda metà del secolo XIV</i>	»	135
<i>Paola Massa, Tra commerci e confini</i>	»	195
<i>Giovanna Petti Balbi, « Pochi ... interissimi, onoratissimi e mercatanti »: gli Alberti a Genova tra Tre e Quattrocento</i>	»	205
<i>Vito Piergiovanni, Gli statuti tra Italia comunale e Liguria</i>	»	249

<i>Valeria Polonio</i> , Un santo e due arcivescovi della Genova medievale. Cognomi immaginari e conservatorismo storiografico	pag. 259
<i>Dino Puncub</i> , I cartolari notarili genovesi: un patrimonio culturale eccezionale	» 279
<i>Antonella Rovere</i> , <i>Manuele Locus de Sexto</i> : un notaio duecentesco tra specializzazione, diversificazione e mobilità	» 309
<i>Valentina Ruzzin</i> , «Tante cose se dicono che pareno incredebele». Lettera sulla scoperta dell'America	» 329
<i>Rodolfo Savelli</i> , Ginevra e il mercato del libro giuridico tra '500 e '600. Note di lettura e spunti di riflessione	» 345
Bibliografia di Fausto Amalberti, <i>a cura di Davide Debernardi</i>	» 391
Albo Sociale	» 395
Sommari e parole significative - Abstracts and key words	» 401

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERTO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
GIUSEPPE FELLONI - STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - DINO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slsp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖥 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Marta Calleri*

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-34-5

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963

Finito di stampare nel dicembre 2016 - C.T.P. service s.a.s - Savona